

***RICCARDO VIRIGLIO***

*ABSTRACT MONOGRAFIA*

***“La Neocodificazione. Riordino e riforma della legislazione per mezzo di testi unici e codici”*** (in Università di Torino – Memorie del Dipartimento di Scienze Giuridiche – serie V – memoria XXXIII) Jovene, Napoli, 2007.

L'autore analizza i tentativi di riordino della legislazione realizzati negli ultimi dieci anni attraverso lo strumento della delegazione legislativa (sotto forma di testi unici e poi di codici) e li considera espressione di un processo definito di “neocodificazione” che, avviato con la legge n. 50 del 1999, viene precisato e rafforzato con la legge n. 229 del 2003 e la legge n. 246 del 2005, intendendo per neocodificazione quel processo che, dato un numero indefinito, ma comunque ritenuto alto, di fonti che regolano determinate materie, è organizzato in modo da superare la complessità con l'approvazione periodica di fonti-atto che al contempo costituiscono anche il mezzo per stabilire nuove disposizioni, le quali – secondo principi comuni - debbono innovare, riformare, mutare la disciplina previgente.

Nel libro è posta in discussione la diffusa credenza che, attraverso la neutralizzazione dell'opera di riordino, vede in essa la manifestazione di un'attività eminentemente tecnica, o addirittura in sé non caratterizzata dalla necessità di adottare decisioni politiche, ed è evidenziato il definitivo abbandono dell'interpretazione che assegna carattere occasionale e limitato alla delegazione legislativa, con progressiva concentrazione di poteri di produzione normativa in capo al Governo.

Secondo l'autore, tali fenomeni sono al contempo causa ed effetto dei mutamenti in atto nella forma di governo italiana, che da più indizi pare ormai orientata verso una forma neo-maggioritaria, più precisamente neo-parlamentare (cd. “parlamentarismo maggioritario”), nella quale, a fronte di una maggioranza parlamentare tendenzialmente compatta e disciplinata, il ruolo del Parlamento per la definizione dell'indirizzo politico viene lentamente meno a favore del Governo, il quale così diventa l'unico organo costituzionale che può e deve stabilire tale indirizzo.

Fenomeni cui si accompagna uno slittamento del relativo dibattito pubblico verso posizioni tipicamente irrazionalistiche: proprio perché *i modi di concepire il diritto ed i modi di concepire le forme di produzione del diritto* non sono affatto separati, è possibile osservare come l'ormai comune affermazione dell'ineluttabile ruolo di preminenza svolto dal Governo si possa facilmente saldare con la negazione della stessa possibilità di concepire la “legge” come frutto della ragione pratica nell'ambito delle regole e dei principi costituzionali, secondo una deriva ciecamente funzionalistica la quale rinvia ad una concezione del sistema politico-sociale in cui ciò che conta è solo che una “legge” vi sia.